GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDÌ 10 SETTEMBRE — NUM. 215

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6363 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convalidati:

a) il regio decreto del 17 novembre 1887, N. 5081 (Serie 3ª), col quale furono approvate le disposizioni preliminari ed il repertorio generale per l'applicazione della tariffa doganale;

b) il regio decreto del 18 dicembre 1887, N. 5116 (Serie 3ª), ed il regio decreto del 27 agosto 1888, N. 5675 (Serie 3ª), coi quali vennero introdotte variazioni, soppressioni ed aggiunte nel repertorio suddetto.

Art. 2.

Alla voce 335 della tariffa generale doganale, approvata colla legge del 14 luglio 1887, N. 4703, è soppressa la nota riguardante l'importazione temporanea di materiali destinati alla fabbricazione dei cordoni sottomarini.

Art. 3.

Con decreto reale può essere vietata l'uscita delle merci, che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Può pure per decreto reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, nello scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tali decreti per essere convertiti in legge.

Art. 4.

Nei luoghi e per le fabbriche dove non sia prescritto dal Ministero delle finanze il versamento diretto nelle tesorerie dello Stato, la riscossione delle tasse sulla vendita degli spiriti, sulla fabbricazione della birra, delle acque gazose, delle polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, della cicoria preparata e prodotti similari, degli zuccheri, del glucosio, degli olii di seme di cotone, e sulla produzione dell'acido acetico puro e rettificazione dell'acido acetico impuro, sarà fatta nei modi e con le forme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Agli articoli 2, 7, 9, 10, 12, 24, 25, 29, 32, 56, 57, 58, 61, 73, 74, 76, 85, 86 e 88 del regolamento doganale 11 settembre 1862, N. 867, approvato con legge del 21 dicembre 1862, N. 1061, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — *Zone di vigilanza* — Al confine di terra fino alla distanza di 10 chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di 5 chilometri dal lido, è stabilita una zona detta di *vigilanza,* nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine o dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 2 *bis.* — Con decreto reale, che andrà in vigore contemporaneamente alla presente legge, saranno determinate e descritte le *zone di vigilanza,* sulle basi indicate dall'articolo precedente.

Il Governo avrà facoltà di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 56, 56 *bis*, 57, 57 *bis*, 57 *ter*, 58 e 58 *bis*, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza come sopra determinate potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli articoli 56, 56 *bis*, 57, 57 *bis*, 57 *ter*, 58 e 58 *bis*, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 7. — *Dichiarazione* — Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'articolo 24.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri o dei mandatari presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 9. — *Diritti da pagare* — I diritti per l'importazione, per la esportazione, e per il magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli di lamine e di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Art. 9 *bis*. — *Riscossione e prescrizione* — I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 10. — *Lamine, piombi ed altri contrassegni* — I colli di merci estere, che vengono trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 23 e 49, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti l'identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'articolo 27.

Il Ministero delle finanze potrà permettere la apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalità delle lamine, dei piombi e di altri contrassegni, e la tassa che per l'apposizione di essi dovrà essere pagata dagli speditori della merce.

Art. 12. — *Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese.* — Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Art. 24. — *Forma e requisiti della dichiarazione.* — La dichiarazione dev'essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. È ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potrà essere permessa con decreto del Ministro delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le voci della tariffa, e le rispettive quantità.

Sarà dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità o di valore, sulle quali debba essere liquidato il dazio, non vi siano scritte, oltrechè in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.

Art 25. — *Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione.* — In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano, del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguìta dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinatti da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 25 *bis*. — L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta con l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

Le merci non potranno essere vendute in nessun caso, per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine,

In fino a che non sia seguìta la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di *confine*, delle multe e delle spese.

Art. 29. — *Spedizione di merci senza visita.* — La dogana potrà dare la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'art. 10, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il

Ministero delle Finanze, siano assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di L. 20 a titolo di diritti di confine e di altrettanto per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per la esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, nonchè il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, semprechè siono riposte in carri (vagoni), o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

Art. 32. — *Importazioni ed esportazioni temporanee.* — Le importazioni ed esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio Superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 56. — *Vigilanza nelle zone.* — Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizii che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni, ai termini dell'articolo 61.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero ed il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

Art. 56 *bis.* — I suddetti generi possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, anche per quantità maggiori alle sopra indicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'articolo 27, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Art 57. — *Bollette di legittimazione.* — Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:

il termine della loro validità, che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta, e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualità e quantità delle merci per le quali la bolletta è rilasciata.

Art. 57 *bis.* — La bolletta che trae origine da quella di pagamento può essere fatta a nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantità che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

Art. 57 *ter.* — Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre già derivate da bollette di pagamento, purchè siavi indicata la bolletta di pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone, la bolletta che trae origine da quella di pagamento varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designerà gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

Art. 58. — *Depositi di merci nelle zone di vigilanza.* — Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi allo ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'art. 56, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantità da superare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale è rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso è valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri siano soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti è subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

Art. 58 *bis.* — Non è richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle città chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non è richiesto nè il permesso speciale, nè la bolletta.

Art. 61. — *Perquisizioni.* — Le guardie di finanza, o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'art. 58, per verificare le merci e gli altri documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone, quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'articolo 60, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 57 del Codice di procedura penale.

Art. 73. — *Multa per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti.* — È dovuta una multa non minore dei diritti d'entrata, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.

Art. 74. — *Pene per contrabbandi al di qua del confine.* — Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

Art. 76. — *Multe per contravvenzioni disciplinari.* — Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempie le condizioni.

Art. 85. — *Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.* — Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del Codice di procedura civile per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.

Art. 86. — *Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.* — Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine, quando queste, conformemente all'organico, non sieno rette da sott'ufficiali della guardia di finanza.

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'uffizio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale di un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore dev'essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Articolo 88. — *Arresto dei contravventori.* — Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, in sino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Art. 6.

Il primo capoverso dell'art. 65 del regolamento doganale è modificato come segue:

« Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

« Nello stesso senso si ritiene modificata la disposizione analoga contenuta nell'art. 66 del detto regolamento per le merci nazionali in uscita. »

Art. 7.

All'art. 79 del regolamento doganale si aggiunge:

« La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma. »

Art. 8.

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata, quelli di uscita e le soprattasse.

Art. 9.

Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e delle precedenti riguardanti la materia doganale.

Il testo unico, col titolo di legge doganale, sarà pubblicato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, entro l'anno 1889.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

Rogier cav. Francesco, colonnello d'artiglieria, comandante il collegio militare Milano, nominato comandante il 23 artiglieria dal 16 settembre 1889.

Ravelta cav. Giovanni, tenente colonnello comandante il 23 artiglieria, nominato comandante il collegio militare di Milano dal 16 settembre 1889.

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1889:

De Maria cav. Luigi, colonnello d'artiglieria, direttore capo della divisione materiale d'artiglieria al Ministero della guerra (direzione generale d'artiglieria) è incaricato di reggere la direzione generale d'artiglieria durante l'assenza temporanea del direttore generale titolare.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

Magnetta Ferdinando, tenente medico in aspettativa per motivi di famiglia a Napoli, trasferito in aspettativa per riduzione di Corpo.

Magnetti Ferdinando, id. id per riduzione di Corpo a Napoli, richiamato in servizio all'ospedale militare di Napoli.

Luciani Lavinio, sottotenente medico regg. cavalleria Caserta, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 13 agosto 1889:

Perna Gaetano, sottotenente commissario complemento distretto Campobasso, ascritto in tale qualità alla milizia mobile (articolo 6 della legge 29 giugno 1882, N. 830)

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 29 agosto 1889:

De Ioanna Vito, capitano medico milizia territoriale 239 battaglione Salerno, accettata la dimissione dal grado.

I sottoindicati cittadini, laureati in medicina e chirurgia, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti medici nel Corpo sanitario della milizia territoriale, coll'assegnazione per ciascuno indicata.

Sottanis Nicolò, dimorante a Genova, 1 compagnia sanità, Piacenza.

Munda Calogero, id. a Sommatino (Caltanissetta), 12 id, Palermo.

Grazzini Giuseppe, id. Firenze, 8 id, Firenze.

Piga Roberto, id. Cagliari, 317 battaglione, Cagliari.

IMPIEGATI CIVILI.

Con RR. decreti del 29 agosto 1889:

Moretti Lorenzo, farmacista di 1ª classe, ospedale militare Padova, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Beltrami Domenico, nominato aiutante ragioniere di artiglieria e destinato alla direzione artiglieria Verona.

Fusco Pasquale, operaio, nominato capo-tecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe e destinato alla direzione territoriale del genio in Massaua.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO *per le ammissioni nei reparti d'istruzione degli allievi sergenti.*

1. Col 1° del venturo mese di novembre sono aperte le ammissioni di allievi sergenti nelle seguenti città e presso i reggimenti sottoindicati:

Fanteria di linea.

Alba, regg. 55. — Alessandria, id. 86 — Aquila, id. 28 — Ascoli, id. 13 — Bergamo, id. 17 — Bologna, id. 49 — Brescia, id. 31 — Cagliari, id. 48 — Caserta, id, 41 — Civitavecchia, id. 8 — Fano, id. 87 — Firenze, id. 2 gran — Foggia, id. 78. — Gaeta, id. 1 — Genova, id. 25 — Ivrea, id. 71 — Lecce, id. 2 — Livorno, id. 38 — Messina, id. 68 — Milano, id. 21 — Modena, id. 89 — Monteleone, id 23 — Napoli, id. 54 - Novara, id. 59 — Palermo, id. 32 — Parma, id. 63 — Perugia id 79 — Pescara, id. 77 — Ravenna, id. 9 — Rimini, id. 40 — Roma, id 16 — Salerno, id. 91 — Sassari, id. 47 — Savona, id 29 — Siena, id. 57 — Spezia, id. 94 — Spoleto, id. 80 — Torino id. 72 — Tortona id. 83 — Trapani id. 11 — Udine, id. 35 — Viterbo, id. 7.

Bersaglieri.

Firenze, regg. 11 — Genova, id. 4 — Napoli, id. 2 — Verona id. 9.

Alpini.

Bra, regg. 2 — Conegliano, id. 7 — Ivrea, id. 4 — Milano, id. 5 — Mondovì, id. 1 — Torino, id. 3 — Verona, id. 6.

Cavalleria.

Bologna, regg. 22 — Brescia, id. 5 — Caserta, id. 21 — Faenza, id. 11 — Lucca, id. 23 — Milano, id. 1 — Nola, id. 9 — Saluzzo, id. 2 — Udine, id. 18 — Verona, id. 3 — Vicenza, id. 13.

Artiglieria da campagna.

Acqui, regg. 23 — Alessandria, id. 11 — Aquila, id. 18 — Caserta (batt. d'istruz.), id. 10 — Cremona, id. 4 — Ferrara, id 2 — Foligno, id. 1 — Novara, id. 17 — Palermo, id. 22 — Pesaro, id. 14 — Piacenza, id. 21 — Venaria Reale (batt. d'istruz.), id. 5.

Artiglieria da fortezza.

Ancona, regg, 25 — Mantova, id. 28 — Roma (comp. d'istruz.), id. 27.

Milano — Reggimento artiglieria a cavallo.

Torino — Reggimento artiglieria di montagna.

Genio.

Zappatori e treno.

Pavia, regg 1 — Casale, id. 2.

Telegrafisti, zappatori, specialisti e treno.

Firenze, regg. 3.

Ferrovieri, pontieri e treno.

Piacenza, regg. 4.

2. possono, in seguito a loro domanda, essere ammessi nei reparti d'istruzione:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva;

b) i giovani riformati alla leva purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) i militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria, siano inscritti della leva in corso, siano di leve precedenti, purchè però non abbiano oltrepassata l'età di anni 26;

d) i caporali e soldati che trovansi sotto le armi

3 Per essere ammessi come allievi nei reparti d'istruzione, gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere, copiando lo stampato; avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui appartiene il reparto da essi scelto; aver tenuto sempre buona condotta; e, se aspirano ad entrare in un plotone del genio, conoscere le quattro operazioni d'aritmetica sui numeri interi e decimali.

4. Gli aspiranti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente n. 2 devono presentarsi con tutti i documenti necessari ai comandanti dei corpi presso i quali sono istituiti i reparti d'istruzione da essi preferiti, e possono a loro richiesta, essere presi in sussistenza dai corpi stessi fino a che siano ultimate le pratiche che precedono la loro incorporazione.

Gli aspiranti medesimi possono pure presentarsi ad un distretto militare qualsiasi ed essere altresì tenuti in sussistenza fino a che sia stata presa una determinazione sulla loro ammissione in reparto d'istruzione per gli allievi sergenti.

5. I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti sono i seguenti:

per i volontari:

a) il certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui consti che l'aspirante sia cittadino del Regno;

b) l'atto autentico di nascita;

c) una dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio dell'aspirante da cui risulti che questi non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

e) l'attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi.

Questo attestato deve essere confermato dal prefetto o sottoprefetto del circondario rispettivo;

f) l'atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

per i riformati alla leva:

il certificato d'esito di leva (mod N. 32 del regolamento sul reclutamento) ed i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e, se l'aspirante sia tuttora minorenne, anche quello di cui alla lettera *f*) del precedente capoverso.

per gl'inscritti della leva in corso:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto ed i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed, ove il militare di 3ª categoria non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di cui alla lettera *f*) del presente numero.

6. Il tempo utile per la domanda d'ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti da parte di tutti gli aspiranti scade col giorno 15 dicembre.

7. Gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso, i quali aspirassero alla ammissione nei reparti d'istruzione, ne faranno domanda all'atto della loro presentazione sotto le armi, al comandante del di

stretto, o, dopo la loro assegnazione ad un corpo, al comandante di questo, purchè non più tardi del 15 dicembre.

8. Il Ministero si riserva la facoltà di eseguire trasferimenti di reggimento qualora il numero degli allievi arruolati in un reggimento non sia sufficiente per costituire un plotone, oppure quando sia esuberante, nel qual caso saranno trasferiti altrove gli ultimi incorporati.

9. La ferma, ossia l'obbligo di servizio sotto le armi da assumersi dagli allievi, è di 5 anni decorrenti dal giorno dell'arrivo sotto le armi.

10. Il corso d'istruzione della durata di 19 mesi a datare dal 1° gennaio 1890, ma si prolungherà a 22 per coloro che dopo i 19 mesi non fossero dichiarati promovibili al grado di sergente.

11. Gli allievi sono, in seguito ad esami, promossi caporali dopo 6 mesi di servizio, ed alla fine del corso passano, egualmente dietro esame, nei corpi col grado di sergente.

Quelli di essi che per condotta, capacità, studio ed autorevolezza se ne rendano meritevoli potranno dopo 9 mesi di servizio, essere anche nominati caporali maggiori, continuando il corso di istruzione.

12 Al termine della ferma di 5 anni, gli allievi promossi sottufficiali possono, a tenore della legge, essere ammessi alla rafferma triennale col soprassoldo di lire 109,50 all'anno, e dopo di questa alle rafferme annuali col soprassoldo di lire 219.

La legge sullo stato dei sottufficiali, avendo provveduto anche alla sicurezza della futura posizione dei sottufficiali dà loro il diritto, dopo 12 anni di servizio, di essere nominati agli impieghi che si facciano vacanti in una delle amministrazioni dello Stato con lo stipendio non minore di lire 900 all'anno, che può essere aumentato col progredire della nuova carriera. Inoltre compiuti 12 anni di servizio i sottufficiali hanno diritto ad una indennità di lire 2000.

A quei sottufficiali poi che, anche dopo 12 anni di servizio volessero rimanere sotto le armi, la legge assicura notevoli vantaggi, portando a lire 365 all'anno il soprassoldo, col diritto inoltre della giubilazione dopo 20 anni di servizio.

Roma, addì 3 settembre 1889.

Il Ministro
E BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto 29 maggio 1889 rogato dal dott. Carl Sondag notaio, a Elberfeld, registrato a Milano il 5 luglio 1889, al N. 251, Vol. 421, fog. 98, atti privati, la *Ditta Jean Rod. Geigy e C.* di Basilea, ha ceduto e trasferito alla Società *Farbenfabriken vormals Friedr-Bayer e C* di Elberfeld, ed *Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation* di Berlino, tutti i diritti che le competono sull'attestato di privativa industriale alla medesima Ditta rilasciato il 23 febbraio 1889, Vol. 48, N. 368, della durata di quindici anni a partire dal 31 dicembre 1888, per un trovato designato col titolo: « Fabrication de matières colorantes pour teindre le coton sans mordants ».

La Ditta suddetta cede inoltre il diritto di ottenere attestati completivi all'attestato ceduto e sopra specificato, senza che sia necessario un ulteriore consenso della cedente medesima.

Il relativo atto di trasferimento, presentato alla Prefettura di Milano nel giorno 12 luglio 1889, venne registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N 3731.

Roma, li 5 settembre 1889.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
TRINCHERI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 777439 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 25, al nome di Rocco Luigi di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Udine;

N. 777442, per L. 25, al nome di Rocco Tereso, Luigi, Riccardo e Giuseppe del vivente Giuseppe, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Udine, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Rocco Leonardo-Luigi di Giuseppe, minore, . . . ecc, ... ed a Rocco Teresa, Leonardo-Luigi, Riccardo e Giuseppe del vivente Giuseppe, minori, . . . ecc, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1889.

Il Direttore Generale : NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso pel conferimento di due borse annuali di studio, di lire 1000 ognuna, a coloro che intendano frequentare i corsi speciali del R. Museo Industriale di Torino, destinati a formare direttori ed insegnanti di fisica, chimica, meccanica, disegno geometrico ed ornamentale nelle Scuole d'arti e mestieri.

Le borse sono conferite per due anni e sono pagate a rate mensili. Decadono dal beneficio della borsa gli allievi che durante l'anno non diano prova di lodevole profitto.

Il concorso ha luogo per titoli. Per esservi ammessi i candidati debbono farne domanda in carta da bollo da una lira al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 15 ottobre prossimo.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificato di penalità e di moralità, di data non anteriore 1° luglio p. p.
3. Fede medica di sana costituzione fisica e di attitudine all'insegnamento;
4. Attestati autentici od in copia autentica, degli studi fatti, dai quali risulti che il concorrente abbia ottenuto la licenza dell'Istituto tecnico o del Liceo, ovvero abbia insegnato nelle scuole tecniche od in una scuola d'arti e mestieri;
5. Attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia;
6. Dichiarazione di volersi addire all'insegnamento nelle Scuole d'arti e mestieri.

Coloro che hanno già compiuto studii superiori ai corsi speciali del Museo industriale di Torino non possono essere ammessi a conseguire le borse di studio.

Roma, 4 settembre 1889.

Il Direttore capo
della Divisione Industria, Commercio e Credito
A. MONZILLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 9 settembre 1889

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	. . . . . =	762, 4
Umidità relativa a mezzodì	. . . . . =	37
Vento a mezzodì	. . . . .	WSW. moderato.
Cielo a mezzodì	. . . .	3/4 coperto.
Termometro centigrado	massimo =	28°, 9,
	minimo =	16°, 8.

9 settembre 1889.

Europa pressione generalmente elevata; 767 Pietroburgo, Francia; 755 Ebridi.

Italia 24 ore: barometro diminuito Italia settentrionale centrale, alquanto aumentato Italia meridionale, Isole; cielo vario; qualche nebbia o pioggia Italia superiore; temperatura leggermente aumentata Nord, diminuita Sud. Stamane cielo coperto o nebbioso Nord, generalmente sereno Sud; venti deboli vari. Barometro da 763 a 765. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente caliginoso con qualche temporale Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 9. — Stamane alle 8. il Re e la Regina col Principe di Napoli, sono partiti per Monza, salutati alla stazione dal duca e dalla duchessa di Aosta, dal duca e dalla duchessa di Genova, dal duca di Braganza, dal duca delle Puglie, dal conte di Torino, dal principe Luigi e dal principe Vittorio Napoleone, nonchè da molti senatori e deputati e dalle autorità.

PARIGI, 9. — Il numero delle dichiarazioni di candidature ascende attualmente a 1220.

Susini telegrafò da Tolosa a Constans, ministro dell'Interno, accusandolo di violare tutte le libertà, di provocare la guerra civile, di essere un vero dittatore, di avere fatto attentare ieri l'altro, alla vita di Susini che scampò miracolosamente al ferro di due sicari, e di avere tentato di fare incendiare un teatro per bruciare tremila cittadini.

Susini provoca quindi Constans ad un duello a morte, soggiungendo che egli si reca immediatamente a Parigi.

BERLINO, 9. — Nel pranzo di gala che ebbe luogo alla corte di Dresda in onore dell'imperatore di Germania, questi, rispondendo ad un brindisi del re di Sassonia, disse:

« Da parecchi anni ho da soddisfare ad un gran debito. Vostra Maestà ebbe cura di me con immutabile fedeltà. Il mio defunto Genitore mi raccomandò vivamente a Vostra Maestà, pregandola a darsi pensiero di me, se egli fosse morto.

« Vostra Maestà ha magnanimamente adempiuta la preghiera. Già da molto tempo ho un amico intimo, un consigliere paterno in Vostra Maestà.

« Mi gode l'animo di esprimere calorosi ringraziamenti a Vostra Maestà, che io venero quale contemporanea di chi, sotto il comando del mio avo, di gloriosa memoria, collaborò con pieno successo per riconquistare l'antica libertà e fondare un nuovo impero ».

ALGERI, 9. — Nel ricevere gli ufficiali dell'esercito di terra, l'ammiraglio Du Petit-Thouars, ricordando la guerra di Crimea, disse: « Combattevamo allora un avversario cavalleresco al quale, dopo la battaglia, tendevamo una mano leale e che contiamo oggi fra i nostri amici ». (Applausi calorosi).

PARIGI, 9. — Il vescovo di Séez diresse al ministro della giustizia, Thévenet, una lettera nella quale protesta contro la circolare del ministro relativa all'ingerenza del clero nella lotta elettorale. Dice che questa circolare ferisce il clero nella sua dignità e nel suo patriottismo, e soggiunge: « Non siamo stranieri, siamo cittadini francesi come voi. Reclamiamo i nostri diritti. Non potete privarcene ».

MILANO, 9. — La Missione etiopica col conte Salimbeni, col maggiore Grandi e coll'ing Capucci, accompagnata alla stazione dal prefetto, è partita alle 10,50 per Torino, salutata dall'assessore Vimercati, dal colonnello dei carabinieri, dal questore e dalle altre autorità.

La Missione fu ovunque accolta dalla folla con simpatia.

LONDRA, 9. — Lo *Standard* ha da Belgrado: « La regina Natalia è attesa il 18.

« Il metropolita Michele dichiarò che se la regina domandasse la revisione del processo di divorzio, egli si crederebbe in dovere di sottoporre tale domanda alla Commissione ecclesiastica. Ma si crede che la regina non domanderà la revisione del processo, per evitare una pubblicità sfavorevole alla dinastia degli Obrenovitch ».

NEW YORK, 9. — Chicago fa tutto il possibile onde l'Esposizione universale progettata per il 1892 negli Stati-Uniti si tenga a Chicago e non a New-York.

BERLINO, 9. — Il brindisi del re di Sassonia, nel pranzo di gala in onore dell'imperatore, era così concepito:

« Sette anni or sono volemmo fra noi l'Avo vostro, l'imperatore Guglielmo, che mai dimenticheremo, e lo salutammo come il capitano vittorioso del passato. Oggi vi salutiamo come il capitano dell'avvenire, come la guida della nazione tedesca nel pericolo, siate sicuro che, come noi vecchi, rimanemmo fedeli al fianco dell'Avo vostro nei giorni pericolosi e nei giorni felici, noi ed i giovani di questo corpo d'esercito, nonchè tutti coloro che verranno dopo di noi risponderemo lietamente al vostro appello se la patria in pericolo lo richiederà.

« Commilitoni del XII Corpo, vi chiedo di bere con me alla salute dell'imperatore Guglielmo II ».

ROMA, 9. — Le condizioni della campagna, sono, secondo le notizie giunte al Ministero di agricoltura, in generale soddisfacenti nell'Alta Italia, in special modo pel granturco, pel riso e pei foraggi; non altrettanto può dirsi per la Media e Bassa Italia per causa della siccità e dei forti venti.

La vite però quasi dappertutto fa temere scarso prodotto, sebbene siasi di molto arrestato lo sviluppo della peronospora. Scarse frutta in genere, eccettuatine i fichi; molto abbondanti le ghiande.

Malgrado in questi giorni sia caduta dell'acqua, pure si desidera la pioggia, anche per preparare il terreno per le nuove semine.

Attendesi alla macerazione della canapa e del lino.

LONDRA, 9. — Il *Times* (seconda edizione) ha da Sofia: « Il sultano ordinò al gabinetto turco di riunirsi in Consiglio speciale per esaminare i mezzi atti a porre fine ai disordini dell'Armenia. I ministri ebbero istruzione di cercare il modo di soddisfare i giusti reclami della popolazione senza accordare privilegi speciali ad una classe particolare e senza che sembri che la Porta ceda a pressione estera.

« La risposta da darsi alle rimostranze di certe potenze relativamente alla situazione dell'Armenia è che, mentre si fanno le pratiche necessarie per assicurare la tranquillità pubblica in quella provincia, la Porta non può inaugurare una legislazione eccezionale per una sola parte dell'impero.

BELGRADO, 9. — La regina Natalia arriverà qui sabato, proveniente da Yalta. Non avendo essa annunziato il suo arrivo al Governo, non vi sarà alcun ricevimento ufficiale.

La regina scenderà in una casa privata messa a sua disposizione dalla signora Boutchevitch.

PARIGI, 9. — Gli operai italiani incominciarono ieri a lasciare Parigi a piccoli gruppi.

La maggior parte di essi e specialmente i garibaldini, si recano a Digione, dietro invito di quel sindaco.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 settembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— --	94 10 94 —. . .		— —
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	94 07 1[2 05 94 —	94 —			— —
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—	(93 95	— —			— —
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			63 —
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 50
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 50
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			463 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			505 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			720 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			606 —
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			600 —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —
» » Generale	»	500	250		— —	575 574 573		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			7 0 —
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			160 —
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			485 —
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			475 —
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			673 —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			460 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1170		— —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1030 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1596		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			300 —
» » Immobiliare	»	500	500		— —	656 46 42 40 36		— —
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			255 —
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			75 —
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	210 11 09 12 14		— —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			135 »
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			412 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			100 —
» » Vita	»	250	125		— —			245 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			297 »
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I.S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

7 settembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 916
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 746
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 61 062
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale. . » 59 770

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 80
	Parigi	Chéques	»	»	101 60
4	Londra	90 giorni	»	»	25 44
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

P. r il Sindaco: A. PERSICHETTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	94 —
» 3 0[0	63 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prestito Rothschild 5 0[0	98 50
Obbl. Città di Roma 4 0[0	465 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	505 —
Az. Ferr. Meridionali	702 —
» » Mediterranee	592 —
» » » (certificati provv.)	592 —
» Banca Nazionale	1800 —
» » Romana	1100 —
» » Generale	580 —
Az. Banca di Roma	780 —
» » Tiberina	125 —
» » Ind. e Comm.	500 —
» » » » (certif. provv.)	490 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	650 —
» » » Meridion	470 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1190 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	1090 —
» » Acqua Marcia	1590 —
» » per condotte di acqua	305 —
» » Generale per la Illuminazione	8. —
» » Immobiliare	6.0 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	270 —
» » Tramway Omnib.	205 —
» » Fondiar. Italiana	136 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	265 —
» » Navigazione Generale Italiana	410 —
» » Metallurgica Italiana	500 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	100 —
» » » Vita	250 —
» » Ferroviarie	300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	495 —
» Soc. Immob. 4 0[0	215 —